

# La giustizia in azione: studi etnometodologici del processo penale

Enrico Caniglia

Fin dalle pionieristiche riflessioni di Max Weber, la sociologia ha sfidato l'assunto, diffuso in ambito giuridico, della natura autoesplicantesi del diritto, argomentando che diversi macrofenomeni sociali – come il potere, la razionalizzazione, l'ideologia – influenzino il diritto e ne governino le finalità. Più esattamente, per i sociologi classici i fenomeni sociali costituiscono la base dei fenomeni legali, e quindi solo riferendoci ai primi possiamo spiegare i secondi. I più recenti approcci sociologici, come l'etnometodologia e l'analisi della conversazione, condividono quest'idea che il diritto sia un fenomeno sociale, ma allo stesso tempo si allontanano dall'impostazione tradizionale perché ritengono che i fenomeni sociali non costituiscano tanto delle macrocause che stanno *alla base* del diritto, quanto piuttosto il *medium* stesso delle attività legali. Questo saggio vuole illustrare il loro contributo in un preciso ambito legale, quello giudiziario.

## 1. Approcci prasseologici al diritto

L'etnometodologia e la sua disciplina-sorella, l'analisi della conversazione (d'ora in avanti EM e AC), rimproverano alla sociologia prevalente di aver considerato le attività giudiziarie non come un argomento di per sé, ma come un terreno empirico su cui verificare teorie generali sul potere, sul conflitto sociale, sulla razionalizzazione etc., e per questa ragione abbiano trascurato del tutto il fatto che gli attori del processo penale sono impegnati a compiere tutta una serie di azioni: presentare i casi, interrogare i testimoni, sviluppare ragionamenti legali e così via dicendo. Come e con quali risorse e competenze gli attori legali riescono a fare queste cose? Queste sono le domande a cui provano a rispondere gli etnometodologi.

EM e AC sono approcci prasseologici, nel senso che si interrogano innanzitutto su cosa gli attori fanno negli ambienti legali e soprattutto come lo fanno<sup>1</sup>. Nel momento in cui EM e AC si sono occupate di tribunali penali, il loro scopo è stato di studiare le attività concrete in cui consistono questi ambiti, vale a dire alcune delle pratiche con cui gli attori giudiziari procedono a “realizzare” il processo penale. Il “sociale” che interagisce con il diritto non è, in altre parole, identificato in macrofenomeni strutturali generali, bensì è pensato in termini di pratiche e di ragionamenti pratici che, benché spesso impliciti e dati per scontati, contribuiscono a produrre la natura ordinata dei fenomeni legali. Si tratta di risorse e abilità che, come l’acqua per i pesci nella nota storiella, sono normalmente date per scontate e quindi sfuggono alla consapevolezza degli attori legali, mentre a loro volta gli approcci sociologici convenzionali non riescono a metterle a fuoco. Per EM e AC si tratta di assumere tali pratiche come legittimo oggetto di ricerca, invece di liquidarle come un mero residuo rispetto al quadro giuridico formale.

Un altro modo di formulare ciò è dire che EM e AC assumono i fenomeni giudiziari come attività, insomma come qualcosa che si fa e non come un mero corpus di norme e di codici. I ragionamenti dei giudici, gli interrogatori dei testimoni, le cross-examinations, la valutazione delle prove e dell’attendibilità delle deposizioni, le citazioni dai verbali e così via dicendo, sono tutte considerate dagli etnometodologi come attività che possono essere descritte e analizzate. L’idea di fondo è che queste attività non sono la mera applicazione dei codici di procedura penale, ma che tra il dettato formale procedurale e le attività effettuate concretamente nel processo esista uno iato che andrebbe documentato, descritto e analizzato. Ovviamente, lo scopo di EM e AC non è di denunciare che il personale legale viola le norme procedurali, piuttosto vuole evidenziare che il dettato formale, astratto e generale dei codici deve sempre essere applicato, insomma calato in attività concrete e questo richiede agli attori giudiziari quanto meno un lavoro interpretativo e di adattamento volta per volta alle situazioni. La prospettiva etnometodologica esordisce con una presa di distanza dalla tradizionale, e riduttiva, idea che le norme determinino il comportamento degli attori. Al contrario, il suo scopo è di studiare i modi in cui gli attori legali si riferiscono alle norme, le manipolano, le seguono, le applicano, le schivano, le adattano, insomma i modi in cui le praticano<sup>2</sup>. Per EM, le norme non sono un’entità che esiste in modo indipendente dall’agire sociale, ma «sono ciò che le persone fanno di loro quando le usano»<sup>3</sup>: sono una caratteristica dell’azione e non una spiegazione dell’azione. Rispetto a tale analisi, ricondurre lo studio delle attività processuali alla semplice tipologia formale di sistemi giudiziari

inquisitoriali, accusatori e misti, non aiuta a cogliere lo specifico oggetto di EM e AC.

Le norme procedurali devono, dunque, sempre e necessariamente essere eseguite: un testimone va interrogato; le domande vanno formulate e ci sono tanti modi per formulare una medesima domanda; l'esperto della parte avversa va controinterrogato per ridimensionare la portata delle sue dichiarazioni; un verdetto va argomentato etc. E ciò implica il ricorso a competenze pratiche e risorse linguistiche in cui gli attori legali sono a tal punto immersi da non riuscire più a vederle. Come tutti i professionisti, sono cioè ciechi verso l'ovvio implicato nel proprio lavoro. Non è possibile fare attenzione ai dettagli quando si è impegnati in un compito pratico<sup>4</sup>. Lo scopo di EM e AC è di documentare questo aspetto tacito del lavoro giudiziario.

17

## **2. Al cuore del processo: il linguaggio e l'interazione**

Il linguaggio è al centro di questo tipo di ricerche. Occorre subito chiarire che per studio del linguaggio non si intende lo studio del lessico giuridico specialistico, quanto il fatto che le attività processuali, come la gran parte delle attività sociali, sono condotte tramite pratiche discorsive. Interrogatori, deposizioni, testimonianze, controesami e via dicendo sono tutte attività giudiziarie condotte tramite il linguaggio. Sia gli approcci etnometodologici, da una parte, sia quelli giuridici, linguistici e sociologici tradizionali dall'altra, tutti riconoscono la rilevanza del linguaggio in ambito giudiziario. Tuttavia, si distinguono radicalmente nel modo di studiarlo e nella stessa concezione di cosa sia linguaggio.

L'approccio preferito dai giuristi che hanno provato a riflettere sul ruolo del linguaggio nei tribunali è consistito in un'analisi dello stile del discorso legale. Innanzitutto, l'attenzione è stata rivolta principalmente al lessico giuridico e ai suoi specialismi. Tali ricerche, focalizzate sul linguaggio degli attori legali, ne hanno evidenziato lo stile forbito e involuto, spesso allo scopo di denunciare come si scontri sempre più spesso con le esigenze di funzionalità e di celerità imposte dal nuovo processo penale<sup>5</sup>. Benché tali ricerche si concentrino esclusivamente sugli aspetti stilistici e le forme retoriche (scelte lessicali, struttura delle frasi, tipi di metafore impiegate etc.), hanno comunque ben chiaro il ruolo strategico del linguaggio, e in particolare il suo essere finalizzato alla persuasione<sup>6</sup>. Tuttavia tale approccio è stato il più delle volte meramente "soggettivo": il giurista si basa sulle proprie esperienze nei tribunali penali che interpreta alla luce delle proprie intuizioni personali sulla natura umana. Ciò che

spesso è mancato è il ricorso a metodiche di ricerca come quelle delle scienze sociali.

18 A segnare una prima svolta sono state le ricerche dei linguisti John Conley e William O’Barr<sup>7</sup> che hanno infatti provato ad applicare le metodologie delle scienze sociali (etnografie, analisi del contenuto, lessicometrie) al linguaggio impiegato nei tribunali penali. Inoltre, mentre i giuristi intendono il linguaggio come uno mero dispositivo, e quindi come politicamente e ideologicamente neutro, i due studiosi americani partono dall’assunto che il linguaggio non sia affatto uno strumento neutro, ma un *medium* attraverso cui viene esercitato il potere. Ispirati dalle analisi poststrutturaliste di Michel Foucault e dai *Cultural Studies* britannici, i due linguisti hanno sviluppato un approccio che indaga la natura del potere del linguaggio e il suo esercizio nel processo penale, specialmente contro le minoranze. Una delle loro prime ricerche<sup>8</sup> mostrava come l’uso di un “discorso forte”, vale a dire uno stile assertivo e sicuro, conferiva alle testimonianze un’impressione di credibilità e affidabilità. Al contrario, un “discorso debole”, semplice e segnato da continue deferenze e incertezze, rendeva le testimonianze poco credibili e poco affidabili. Il punto è che il “discorso forte” è prerogativa dei ceti superiori, dotati di potere sociale, mentre quello “debole” è tipico dei ceti umili e senza potere. In altre parole, per Conley e O’Barr nel processo penale il linguaggio riflette e riproduce le differenze di potere tra ceti dominanti e ceti dominati.

Ricerche successive hanno però ampiamente rettificato tale generalizzazione, mostrando come sia semplicistico immaginare i membri dei gruppi senza potere come privi di capacità linguistico-interazionali. Al contrario, il “discorso debole” dei ceti umili si rivela a volte valido per resistere nel corso del dibattimento al predominio dettato dal linguaggio dei potenti. La ricerca di Marco Jacquemet<sup>9</sup> sul maxiprocesso alla Nuova Camorra Organizzata ha dimostrato come il “discorso debole” dei pentiti, soggetti poco istruiti e provenienti dai ceti umili, costituì un’arma vincente. Non solo. In quell’occasione, il “discorso debole” dei pentiti si rivelò convincente anche grazie alla cruciale collaborazione dei giudici. L’efficacia del tipo di linguaggio è dunque sempre legata alla situazione, mai generalizzabile, e sempre concertata con gli altri partecipanti.

EM e AC condividono queste osservazioni critiche, ma vanno anche oltre. Per gli etnometodologi il linguaggio è sempre indessicale – concetto chiave in etnometodologia<sup>10</sup> – vale a dire la rilevanza di una parola o una frase dipende sempre dal contesto del loro uso e non è mai assolutizzabile. Per questa ragione, un certo automatismo tra efficacia comunicativa e status sociale del parlante sostenuto da Conley e O’Barr è quanto meno

del tutto prematuro, per non dire inadeguato<sup>11</sup>. Tale teoria non può essere assunta come presupposto della ricerca ma deve trovare la sua verifica, volta per volta e situazione per situazione, in una dettagliata analisi delle pratiche comunicative messe in atto dagli attori<sup>12</sup>. Non a caso, in EM e AC, le metodologie di ricerca adottate nello studio del linguaggio nei tribunali non sono quelle predilette da linguisti e sociologi tradizionali. Infatti, non consistono nella misurazione di regolarità statistiche delle occorrenze lessicali al fine di elaborare generalizzazioni, quanto invece in un'indagine naturalistica di singole interazioni giudiziarie, colte nelle trascrizioni processuali o, ove possibile, catturate nella loro interezza con l'audio-video registrazione, e mai si ricorre a simulazioni o a esempi inventati<sup>13</sup>. Per il ricercatore si tratta letteralmente di accedere direttamente, ad esempio, alle sedute di un tribunale penale, in modo da vedere da sé *come* le attività giudiziarie sono organizzate, invece che limitarsi a resoconti di seconda mano ottenuti tramite interviste agli attori legali, come invece prediligono i sociologi convenzionali.

19

Ma la differenza principale riguarda il modo di concepire il linguaggio. Gli approcci linguistici, giuridici e sociologici tradizionali concepiscono il linguaggio essenzialmente come un "lessico", e da qui l'idea che lo studio del linguaggio nel tribunale deve mirare principalmente a valutare l'appropriatezza dello stile e delle scelte lessicali. Al contrario, EM e AC vedono invece il linguaggio come azione, vale a dire sono interessate a scoprire i modi con cui gli attori usano il linguaggio per compiere azioni. Per questo motivo non sono le scelte lessicali o le forme stilistiche che acquisiscono lo status di focus privilegiato della ricerca, quanto invece la dimensione pragmatica del linguaggio: è il linguaggio nel suo uso – comprendente anche la prosodia e altri dettagli paraverbali (pause, sovrapposizioni etc.) normalmente trascurati dagli approcci linguistici – che interessa questi studiosi.

L'interazione è il contesto in cui il linguaggio diventa azione. Lungi dall'essere irrilevanti, le contingenze interazionali orientano il tipo di azione che può essere realizzata. In altre parole, per AC le situazioni interazionali non sono casuali ma possiedono una propria "organizzazione", e i parlanti sono tenuti a riferirsi a questa "organizzazione" ogni qual volta fanno o dicono qualcosa. Ciò vale anche per le interazioni dibattimentali, che in parte sono disciplinate da norme giuridiche, ma per un'altra parte ubbidiscono all'organizzazione "ordinaria" dell'interazione sociale quotidiana, ed è quest'ultima caratteristica che conferisce loro la necessaria flessibilità.

Certo, il contesto è fatto anche di altre cose, ad esempio il background sociale e ideologico del giudice, o il suo specifico percorso formativo specialistico, tutti aspetti che possono influenzare il suo operato e il suo agire discorsivo<sup>14</sup>. E tuttavia, insistono gli etnometodologi, molto di quello che succede in un dibattimento penale non è l'esito meccanico della provenienza sociale dei testimoni o della formazione specialistica del giudice o dell'avvocato, ma dipende dalle contingenze interazionali.

20 In sintesi, AC mette in evidenza come una buona fetta delle attività di cui consiste il processo penale è fatta da interazioni verbali: un interrogatorio o una cross-examination, altro non sono che interazioni verbali, vale a dire qualcosa che viene fatta tramite azioni interazionali, come domande e risposte. Ma attenzione: "domanda" e "risposta" sono una minima caratterizzazione dei turni di un interrogatorio. Esse sono in realtà il veicolo per altre azioni rilevanti ai fini dell'agire legale, come «rivolgere accuse», «fare valutazioni morali», «negare le accuse», «fornire giustificazioni», etc<sup>15</sup>.

Ecco un esempio dalla ricerca di Martha Komter<sup>16</sup> sulle risposte degli accusati nel corso di cross-examination. La studiosa olandese mostra come l'accusato si trovi di fronte a un dilemma prodotto dall'azione congiunta della procedura giudiziaria e delle contingenze dell'interazione: nel rispondere alle domande del giudice o del pubblico ministero, l'accusato non può stare in silenzio perché mostrarsi collaborativo può indurre il giudice a essere più mite, ma nello stesso tempo deve cercare di non rivelare aspetti che potrebbero rivelarsi compromettenti. Komter analizza come l'accusato riesca a conciliare le due esigenze contrastanti, come riesca cioè a essere collaborativo e difensivo nello stesso tempo. Un modo è quello che la studiosa chiama «descrizioni alternative»<sup>17</sup>: si tratta di rispondere e mostrarsi collaborativo ma procedendo a riformulare le parole contenute nella domanda del giudice in modo da respingerne le implicazioni accusatorie:

Giudice: Se ho capito bene, allora lei voleva spaventarla

Accusato: Beh, spaventarla... Volevo semplicemente mostrarle che ero arrabbiato<sup>18</sup>.

La domanda del giudice muove un'accusa: che l'inquisito ha compiuto una minaccia. Quest'ultimo risponde alla sollecitazione, e quindi si mostra collaborativo, ma procede nello stesso tempo a neutralizzare l'accusa: egli non l'ha minacciata, voleva solo mostrare che era arrabbiato. Con tale descrizione alternativa, l'accusato attribuisce al proprio agire una

valenza di “normalità”, negandone la possibile implicazione penale. AC è interessata a descrivere nel dettaglio questi aspetti pragmatici inerenti alle attività dibattimentali e che sono il cuore stesso del processo penale.

### 3. Alcune ricerche etnometodologiche sul processo penale

L'intuizione di studiare l'agire pratico delle persone venne al sociologo americano Harold Garfinkel, il padre dell'etnometodologia, proprio nel corso di una ricerca sulle attività delle giurie popolari nei tribunali americani condotta negli anni Cinquanta del secolo scorso<sup>19</sup>. Composte da persone comuni, spesso del tutto digiune di diritto o di qualsiasi altro ragionamento formale, i giurati popolari riflettono e si pronunciano comunque su concetti – come “prova”, “dimostrazione”, “causa”, “responsabilità”, “colpevolezza” – che costituiscono il cuore del ragionamento legale. Garfinkel definì *etnometodologia* lo studio di questa metodologia pratica (etnometodi o metodi delle persone) che permetteva ai giurati popolari di pronunciarsi su cosa era una “prova adeguata” o quando una “descrizione” in una testimonianza poteva essere considerata “sufficiente” e così via, e in questo modo pervenire a una decisione legale. Sarebbe però fuorviante pensare che l'interesse dell'etnometodologia sia confinato al “sapere pratico” delle persone comuni, e meno che mai pensare che per gli etnometodologi tale sapere sia di livello inferiore rispetto a quello degli specialisti – giuristi o sociologi. Agli occhi di Garfinkel, anche le attività degli specialisti non sono nient'affatto diverse, nella loro essenza, dalle pratiche delle persone comuni. Per EM, esattamente come i “metodi” delle persone comuni, anche i metodi professionali si basano pesantemente su pratiche e risorse discorsive “ordinarie” che sono raramente esplicito oggetto della formazione specialistica, ma che il professionista possiede perché è un membro della società. Per questa ragione anche le attività legali non sono altro che etnometodi. Su questa scia si pose la ricerca di David Sudnow<sup>20</sup> sui patteggiamenti (*plea bargaining*), dove il focus non era più sul ragionamento delle persone comuni alle prese con verdetto di giustizia penale, bensì sull'interazione tra professionisti del settore: avvocati e giudici. Invece di limitarsi a illustrare e discutere cosa la legge americana prevedeva sul patteggiamento, Sudnow si mise a osservare le concrete situazioni di patteggiamento tra avvocati e giudici, allo scopo di individuare le mosse pragmatiche e i ragionamenti pratici che le costituivano.

La metodica di ricerca di Garfinkel e di Sudnow rimaneva però ancora impressionistica: le attività degli attori legali venivano “raccontate”

dal ricercatore senza che lettori o altri ricercatori potessero avere accesso diretto alle osservazioni empiriche raccolte e analizzate. La svolta arriva con il ricorso alle audio registrazioni e la messa a punto di AC da parte di Harvey Sacks<sup>21</sup>, allievo e collaboratore di Harold Garfinkel. AC è l'indirizzo di ricerca etnometodologico di maggior successo. Essa si propone come una strategia di ricerca per lo studio dell'interazione in situazioni naturali. Le situazioni naturali sono quelle non stimulate o create dal ricercatore, insomma sono quelle che si sarebbero verificate lo stesso anche se il ricercatore non le avesse studiate. Inizialmente indirizzata da Sacks allo studio dell'interazione quotidiana – da qui il nome, un po' fuorviante, di analisi della conversazione – l'intuizione di due etnometodologi britannici, Max Atkinson e Paul Drew, fu di applicarla alle interazioni – testimonianze, interrogatori, cross-examination – di cui è fatto il dibattimento penale<sup>22</sup>. La loro ricerca è stata il primo contributo allo studio naturalistico dell'interazione nel processo e al suo peculiare sistema di avvicendamento dei turni di parola. Da essa è poi scaturito tutto un nutrito filone di ricerche: le ricerche sull'interrogatorio degli accusati<sup>23</sup>, le ricerche sulle deposizioni degli esperti nei processi<sup>24</sup>, e così via dicendo<sup>25</sup>.

Ovviamente anche altri approcci, come le etnografie dei tribunali<sup>26</sup>, condividono questo interesse su ciò che concretamente succede nei processi, ma ciò che AC aggiunge all'analisi è una sensibilità alla sequenzialità interazionale. Le ricerche di AC consistono in analisi dettagliate e minuziose degli aspetti sequenziali delle interazioni in ambito giudiziario (interrogatori, deposizioni, controesami etc.). Benché spesso trascurate dalla ricerca sociologica convenzionale, le interazioni rappresentano il modo in cui le istituzioni della giustizia (i tribunali) perseguono i loro scopi. L'analisi delle interazioni giudiziarie diventa allora un modo per individuare i “metodi” con cui gli attori del dibattimento usano risorse e competenze linguistiche e sequenziali (fattori extralegali) per svolgere i loro compiti. Sono tali “metodi”, benché spesso impliciti e dati per scontati, che permettono lo svolgimento di quelle attività necessarie per arrivare alle decisioni legali, come l'esplicitazione delle categorie legali rilevanti, la definizione della gravità della colpa, l'accertamento della responsabilità o dell'innocenza di un accusato e così via dicendo.

Una caratteristica delle interazioni giudiziarie è la loro natura asimmetrica, nel senso che il ruolo che ha maggior “potere interazionale” è quello dell'interrogante – pubblico ministero, avvocato, giudice – perché, ad esempio, è lui che decide i temi di cui si parla, mentre

l'interrogato (testimone, accusato, querelante etc.) non può introdurre temi e scegliere di cosa parlare. Inoltre, l'interrogante stabilisce anche le modalità della domanda. Come già accennato, una stessa domanda può essere formulata in tanti modi diversi, e alcune modalità si rivelano in grado di condizionare le risposte dell'interrogato. Il codice di procedura penale italiano (art. 499) si limita a vietare le domande "suggestive", quelle che suggeriscono implicitamente la risposta, ma nulla dice su altre modalità con cui l'interrogante può condizionare l'interrogato e le sue risposte. AC ne ha individuate diverse, tra cui le domande con presupposizioni e le *yes-no questions*<sup>27</sup>. Le prime provano a far ammettere implicitamente all'interrogato aspetti compromettenti, mentre le seconde costringono l'interrogato a risposte secche (un mero "sì" o "no") senza dargli la possibilità di contestualizzare tali risposte. In questo modo, l'interrogante riesce a imporre una certa interpretazione degli eventi e a suggerirla così al giudice o alla giuria. Tuttavia, questo non vuol dire che l'interrogato non abbia risorse per resistere. Ecco un esempio:

23

Pubblico ministero: Si è mai pentito di non aver preso iniziative per indagare quale fosse la natura dell'impatto che era stato segnalato nei rapporti?

Accusato: Ho intrapreso ogni azione che ci si sarebbe potuta aspettare, per quanto mi riguarda, da un primo ministro, e posso dirlo in tutta onestà<sup>28</sup>.

La domanda del pubblico ministero è una tipica *yes-no question*, del tipo "ti sei pentito di X, sì o no?", con in più una presupposizione compromettente: che il non "prendere iniziative per indagare" sia qualcosa di cui pentirsi, quindi qualcosa di sbagliato. L'imputato resiste rifiutando di rispondere con un semplice "sì" o "no", anche perché perfino rispondere "no" significherebbe ammettere comunque la presupposizione. Ampliando la risposta prova invece a respingere la presupposizione. La sua risposta suona come: "ho fatto tutto quello che sarebbe stato normale fare, per cui non c'è niente di cui pentirsi". AC è interessata a descrivere e analizzare questi aspetti pragmatici che riguardano il livello delle azioni compiute tramite il discorso, e che ci rivelano, fin nei dettagli, come le interazioni giudiziarie siano delle "battaglie" combattute con le parole.

#### 4. Non solo interazione. L'analisi delle sentenze

24

Se AC è principalmente interessata agli aspetti interazionali del processo, EM predilige l'analisi del ragionamento pratico implicato nelle decisioni giudiziarie. Non a caso, le sentenze, il prodotto finale del processo penale, sono un oggetto privilegiato della riflessione etnometodologica. Lo studio pionieristico di Melvin Pollner<sup>29</sup> ha indagato, ad esempio, il ruolo che una serie di presupposti pratici sul mondo – nelle sue parole, la “ragione mondana” – svolgono nei ragionamenti con cui il giudice stabilisce “ciò che è effettivamente successo” e risolve le discrepanze tra le versioni contrastanti sostenute dalle parti. Altre ricerche mirano a evidenziare le risorse discorsive e le soluzioni “pratiche” con cui i giudici emettono giudizi di colpevolezza in ossequio alla formula “al di là di ogni ragionevole dubbio”, insomma come affrontino il problema della natura soggettiva del significato di “ragionevole”, elaborando quella che si può definire una forma di “ragionevolezza pratica”<sup>30</sup>.

Agli studi sociologici sulle sentenze è stato a volte rinfacciato di attribuire ai giudici quelle che invece sono le considerazioni della difesa o dell'accusa ricapitolate nella sentenza. Insomma, magari perché si è sociologi e non giuristi, li si rimprovera di non aver saputo leggere la sentenza. Contro questa obiezione va subito evidenziato che per gli etnometodologi la sentenza è un “testo”. Questo per dire che, essendo un testo, la sentenza possiede una sua organizzazione-struttura interna: ad esempio, c'è una premessa, un corpo centrale, una conclusione. E come per tutti i testi, leggere una sentenza presuppone il rispettarne la specifica organizzazione interna, perché questa contiene le “istruzioni” per la sua comprensione. Ad esempio, non tutto quello che è scritto nella sentenza esprime il punto di vista o i ragionamenti dei giudici, perché in certe sue parti – quelle di “premesse” – il giudice estensore riassume le argomentazioni dell'accusa e quelle della difesa, e solo dopo introduce le argomentazioni della corte giudicante di cui fa parte – il corpo centrale. Tale procedere non ha però niente di eccezionale, perché è qualcosa che vale per la sentenza come per qualsiasi altro testo. Ad esempio, nell'articolo giornalistico, non tutto quello che vi è scritto esprime la ricostruzione del giornalista, perché spesso quest'ultimo riporta opinioni e commenti di altri – politici, opinionisti etc. Ma esattamente come nell'articolo giornalistico, anche nella sentenza tali parti che citano discorsi altrui sono chiaramente rese riconoscibili al lettore tramite apposite “istruzioni” – ad es. le procedure del “discorso riportato diretto” e di quello “indiretto”, il goffmaniano *footing* tra “autore” e “animatore” etc. – che sono state oggetto dell'indagine testuale degli etnometodologi<sup>31</sup>. Tali “procedure di comprensibilità”

permettono al generico lettore<sup>32</sup> di capire in quali parti si riportano le decisioni e i giudizi dei giudici e in quali parti invece il giudice estensore si è limitato a riportare dichiarazioni altrui (della difesa o dell'accusa). Non c'è nulla di particolarmente tecnico o di opaco: come con ogni altro testo, basta leggere la sentenza rispettandone le sue "istruzioni" per non correre il rischio di attribuire al giudice estensore quelle che invece sono, ad esempio, scelte lessicali della difesa e che il giudice si è limitato soltanto a riportare come vuole la prassi.

Paradossalmente, l'ignoranza dell'organizzazione interna della sentenza è invece tipica degli approcci prevalenti nella sociologia convenzionale<sup>33</sup>, come l'analisi statistico-lessicometrica delle sentenze. Simmetricamente a come criticamente dimostrano a proposito dello studio delle notizie<sup>34</sup>, l'analisi quantitativa delle sentenze finisce sempre per ignorarne completamente la natura testuale e quindi per analizzare in modo decontestualizzato le parole. Una volta inserita nel tritacarne di un software statistico o di un algoritmo lessicometrico, la sentenza finisce per essere trattata come un "insieme di parole" e non come un vero e proprio testo, con il risultato, questa volta sì, di attribuire al giudice estensore tutte le scelte lessicali contenute nella sentenza, comprese quelle che sono state compiute dalla difesa e che il giudice ha semplicemente riportato nella sentenza a mo' di riassunto del dibattimento.

L'approccio naturalistico di EM fa del suo punto di forza proprio il rispetto dell'organizzazione interna di ogni testo e quindi anche della sentenza. Questo non vuol dire che l'approccio qualitativo dell'etnometodologia si limiti solo a studiare una singola sentenza per volta. Al contrario, leggere e analizzare più sentenze è importante, ma essenzialmente per affinare la propria capacità di coglierne i significati e l'organizzazione interna, e non allo scopo di costruire classificazioni generali delle sentenze tramite aggregazioni statistiche delle occorrenze lessicali che ignorano tale organizzazione.

## 5. L'utilità di questi approcci

Resta però ancora aperta la questione del rapporto tra l'etnometodologo e la competenza giuridica. Quello legale è pur sempre un ambito estraneo alla formazione dell'etnometodologo, al punto che per quest'ultimo fare ricerca, ad esempio, in un tribunale è un po' come immergersi in una cultura "straniera". EM riconosce che i veri esperti in quell'ambito sono gli attori legali e che il ricercatore deve avvicinarsi con umiltà a tale contesto e apprendere da loro. Garfinkel arrivò al punto da spingere i suoi giovani collaboratori a prendere una specializzazione in Legge, come è

stato il caso di Stacy Burns, una strategia radicale di *going native* divenuta nota come principio del requisito dell'adeguatezza unica<sup>35</sup>. Altri etnometodologi hanno invece sostenuto che proprio l'essere dei "novizi" ha consentito loro di porsi domande e di investigare aspetti che sfuggivano ai professionisti legali perché ormai considerati ovvi e scontati<sup>36</sup>.

26 La giusta risposta al problema deve comunque tenere conto di alcuni aspetti dirimenti. Per EM e AC non si tratta di giudicare se le decisioni giudiziarie che sono state prese siano giuste o sbagliate, non si tratta cioè di porsi le domande che si farebbe una persona comune o un professionista legale, quasi che si voglia sostituire ai giudici. Si tratta invece di riflettere sul sapere tacito e le competenze pratiche – gli etnometodi – con cui si creano le condizioni del giudizio all'interno del processo. Inoltre, in ossequio al principio dell'indifferenza etnometodologica<sup>37</sup>, non si tratta di smentire o di correggere tali etnometodi, bensì di scoprirli e di esplicitarli in tutte quelle componenti spesso implicite e date per scontate.

Infatti, EM e AC non mirano a smascherare un presunto contenuto ideologico del sistema giudiziario. Certo, gli analisti della conversazione indagano la natura asimmetrica dell'interazione in tribunale, ma ciò non serve ad affermare che la giustizia è un esercizio di dominio, come sostengono gli studi di ispirazione foucaultiana di Conley e O'Barr<sup>38</sup>. Per AC, l'asimmetria è principalmente un modo per realizzare i fini dell'istituzione "giustizia" (ottenere testimonianze, assumere elementi probatori, verificare l'attendibilità etc.), e i possibili effetti di "dominazione" devono sempre essere verificati empiricamente caso per caso e mai assunti a priori.

Lo stesso vale per l'analisi delle sentenze. Per illustrare la ragionevolezza della propria decisione, e per mettere a sistema i diversi elementi probatori, i giudici ricorrono a nozioni culturali tacite, al senso socialmente condiviso, insomma a competenze che sono più il bagaglio del giudice come membro della società piuttosto che come appartenente a un corpo di professionisti – non è tanto lontano dal vero dire che le sentenze sono la versione formalizzata della nostra morale. Nonostante sia una risorsa importante per il giudice, il senso pratico può però diventare l'interstizio in cui pregiudizi e stereotipi possono penetrare dentro la macchina della giustizia. Tuttavia, quello che conta per l'etnometodologo non è tanto lanciare una critica sistematica all'amministrazione della giustizia, quanto invece mettere in luce, nel modo più dettagliato possibile, il ruolo dei ragionamenti pratici nelle decisioni del giudice e i problemi che porta con sé. Ciò può essere un modo per aiutare i professionisti della giustizia a riflettere in forme nuove sulle modalità con cui svolgono le proprie funzioni.

## Note

<sup>1</sup> Cfr. J. MANZO, *Ethnomethodology, Conversation Analysis and the Sociology of Law*, in M. TRAVERS, J. MANZO (a cura di), *Law in Action. Ethnomethodological and Conversation Analytic Approaches to Law*, Ashgate, Dartmouth 1997, pp. 1-15.

<sup>2</sup> Cfr. B. DUPRET, J. COLEMANS e M. TRAVERS, *Introduction: legal rules in practice: an exploration into law's life*, in ID. (a cura di), *Legal Rules in Practice*, Routledge, London 2021, p. 3.

<sup>3</sup> K. LIBERMAN, *Filosofia ed etnometodologia*, Mimesis, Milano 2020, p. 50.

<sup>4</sup> H. GARFINKEL, *Ethnomethodology's Program*, Rowman & Littlefield, Lanham 2002, pp. 152-153.

<sup>5</sup> Cfr. A. TRAVERSI, *La difesa penale. Tecniche argomentative e oratorie*, Giuffrè, Milano 2014; E. ALBANESE, *Il linguaggio dell'avvocato penalista*, in N. TRIGGIANI (a cura di), *Il linguaggio del processo*, "Quaderni del dipartimento jonico", 2017, 2, pp. 1-32.

<sup>6</sup> Non a caso, un punto di riferimento nobile di questa prospettiva è C. PERELMAN, L. OLBRECHTS-TYTECA, *Trattato sull'argomentazione. La nuova retorica*, Einaudi, Torino 2009 (ed. orig. 1969).

<sup>7</sup> Cfr. J. CONLEY, W. O'BARR, *Just Words: Language and Power*, University of Chicago Press, Chicago 1998.

<sup>8</sup> Cfr. W. O'BARR, *Linguistics Evidence: Language, Power and Strategy in the Courtroom*, Academic Press, New York 1982.

<sup>9</sup> Cfr. M. JACQUEMET, *Credibility in Court: Communicative Practices in the Camorra Trials*, Cambridge University Press, Cambridge 1996.

<sup>10</sup> Cfr. H. GARFINKEL, H. SACKS, *On formal structures of practical actions*, in J. C. MCKINNEY, E. A. TIRYAKIAN (a cura di), *Theoretical Sociology: Perspectives and Developments*, Appleton-Century-Crofts, New York 1970, pp. 337-366.

<sup>11</sup> Cfr. R. DINGWALL, *Language, Law and Power: Ethnomethodology, Conversation Analysis and the Politics of Law and Society Studies*, in «Law and Social Inquiry», vol. 25, n. 3, 2000, pp. 885-911.

<sup>12</sup> Cfr. G. MATOESIAN, *Language, Law and Society. Policy Implication in the Kennedy-Smith Rape Trial*, in «Law and Society Review», vol. 29, n. 4, 1995, pp. 669-701.

<sup>13</sup> Ciò fa una bella differenza rispetto a Conley e O'Barr che procedevano con simulazioni che venivano poi mostrate a soggetti chiamati a valutarne l'attendibilità.

<sup>14</sup> Cfr. S. PHILLIPS, *Ideology in the Language of Judges: How Judges Practice Law, Politics and Courtroom Control*, Oxford University Press, Oxford 1988.

<sup>15</sup> Cfr. P. DREW, F. FERRAZ DE ALMEIDA, *Order in Court: Talk-in-interaction in judicial settings*, in M. COULTHARD, A. MAY e R. SOUSA-SILVA (eds.), *The Routledge Handbook of Forensic Linguistics*, Routledge, London 2020, pp. 177-191.

<sup>16</sup> Cfr. M. KOMTER, *Accusations and Defences in Courtroom Interaction*, in «Discourse and Society», 5, 1994, pp. 165-187.

<sup>17</sup> Sulle descrizioni alternative cfr. anche P. DREW, *Contested Evidence in Courtroom Cross-Examination*, in P. DREW, J. HERITAGE (eds.) *Talk at Work*, Cambridge University Press, Cambridge 1992, pp. 470-520.

<sup>18</sup> M. KOMTER, *op. cit.*, p. 174.

<sup>19</sup> Cfr. H. GARFINKEL, *Studies in Ethnomethodology*, Englewood Cliffs, Prentice Hall 1967, cap. 4.

<sup>20</sup> Cfr. D. SUDNOW, *Reati normali: aspetti sociologici del codice penale nella difesa d'ufficio*, in P. GIGLIOLI, A. DAL LAGO (a cura di), *Etnometodologia*, il Mulino, Bologna 1983 (ed orig. 1965).

<sup>21</sup> Cfr. H. SACKS, *Lectures on Conversation*, Blackwell, Oxford 1995.

<sup>22</sup> Cfr. J. ATKINSON, P. DREW, *Order in Court: The Organisation of Verbal Interaction in Judicial Settings*, Macmillan, London 1979.

<sup>23</sup> Cfr. M. KOMTER, *op. cit.*

<sup>24</sup> Cfr. M. LYNCH, *Law Courts as Sites for Ethnomethodological Investigation*, in S. HESTER, D. FRANCIS (a cura di), *Orders of Ordinary Action*, Aldershot, Ashgate 2007.

28

<sup>25</sup> Recenti raccolte di saggi etnometodologici sul diritto e in particolare sul processo penale e sul dibattimento, cfr. B. DUPRET, M. LYNCH, T. BERARD (a cura di), *Law at Work. Studies in Legal Ethnomethods*, Oxford University Press, New York 2015; B. DUPRET, J. COLEMANS, M. TRAVERS (a cura di), *Legal Rules in Practice, op. cit.* In Italia, ricordo gli studi di R. GALATOLO, *Agentività, colpa e responsabilità. Forme di mitigazione dell'agentività nelle testimonianze in tribunale*, in *Agency e Linguaggio*, Meltemi, Roma 2007, pp. 195-214, e (con P. DREW) *Narrative expansion as defensive practices in courtroom testimony*, in «Text & Talk», vol.26, n.6, 2006, pp. 661-98; e quello di Giolo Fele sugli interrogatori nel processo di Mani pulite: G. FELE, *Strategie discorsive e forme della degradazione pubblica in tribunale*, in P. GIGLIOLI, A. CAVICCHIOLI, G. FELE, *Rituali di degradazione*, il Mulino, Bologna 1997, pp.135-210.

<sup>26</sup> Cfr. M. TRAVERS, *Court Ethnographies*, in S. BUCERIUS, K. HAGGERTY, L. BERARDI (eds.), *The Oxford Handbook of Ethnographies of Crime and Criminal Justice*, Oxford University Press, Oxford, 2018, cap. XXVI.

<sup>27</sup> Cfr. S. EHRlich, J. SIDNELL, "I think that's not an assumption you ought to make": *Challenging presuppositions in inquiry testimony*, in «Language and Society», n.35, 2006, pp. 655-676.

<sup>28</sup> *Ivi*, p. 665.

<sup>29</sup> Cfr. M. POLLNER, *La ragione mondana*, il Mulino, Bologna 1995.

<sup>30</sup> Cfr. E. CANIGLIA, *La "ragione" e gli "spiriti". ICC e il processo a Dominic Ongwen*, di prossima pubblicazione.

<sup>31</sup> Cfr. E. LIVINGSTON, *An Anthropology of Reading*, Indiana University Press, Bloomington 1995; A. MCHOUL, *Telling How Texts Talk: Essays on Reading and Ethnomethodology*, Routledge and Kegan Paul, London 1982.

<sup>32</sup> I testi legali come le sentenze non sono rivolti solo a specialisti ma anche a un pubblico generico: la giustizia e la legge non vanno pensate solo come una faccenda di specialisti, ma come qualcosa comunicata all'intera collettività sociale.

<sup>33</sup> Per un tipico esempio dell'approccio sociologico tradizionale cfr. A. DINO, G. GUCCIARDO, C. CARDELLA, *Dentro il processo: narrazioni, numeri e spazi del femminicidio nel discorso giudiziario*, in P. LALLI (a cura di), *L'amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali, politiche*, il Mulino, Bologna 2020. Oltre che usare le sentenze come materiale per dare un quadro quantitativo

delle caratteristiche della violenza contro le donne, gli autori le utilizzano anche per elaborare una tipologia qualitativa dei moventi della violenza. Insomma, la sentenza non è considerata un oggetto d'indagine di per sé, ma una sorta di fenomeno trasparente da cui ricavare dati sui fenomeni della violenza alle donne e delle diseguaglianze di genere nella società odierna.

<sup>34</sup> Per una critica etnometodologica agli approcci convenzionali nello studio delle notizie, cfr. D. ANDERSON, W. SHARROCK, *Biasing the News: Technical Issues in Media Studies*, in «Sociology», n.3, 1979, pp. 367-385.

<sup>35</sup> Cfr. H. GARFINKEL, *Ethnomethodology's Program*, cit., pp.175-176.

<sup>36</sup> Cfr. M. LYNCH, *Scientific Practice and Ordinary Action*, Cambridge University Press, Cambridge 1997.

<sup>37</sup> Cfr. H. GARFINKEL, H. SACKS, *op. cit.*

<sup>38</sup> Cfr. J. CONLEY, W. O'BARR, *op. cit.*

